

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Delibera n. 77/2021 - Cl. 1.25 del 6 maggio 2021.

Oggetto: MODIFICA AL PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO DI DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. INTESA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AI SENSI DELLA L.R. 23/2008. (AJ/MP)

(omissis)

Considerato che la l.r. 23/2008 prevede, all'art. 5, comma 3, che la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottino d'intesa i provvedimenti organizzativi di cui alle lettere da e) a l) dell'art. 5, comma 1;

Vista la comunicazione del Presidente della Regione Piemonte Cirio avente ad oggetto "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni, approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046" (prot. n. 7245 del 27/4/2021) con la quale si trasmette in bozza la modifica del provvedimento organizzativo **allegato (allegato_A)** alla presente deliberazione;

Considerato che la suddetta bozza di modifica al provvedimento attiene il sistema dei controlli sull'attività svolta e sui risultati conseguiti di cui alla lett. h) dell'art. 5 comma 1 l.r. 23/2008 e che è pertanto necessaria l'espressione dell'intesa da parte dell'Ufficio di Presidenza;

Considerato che le modifiche proposte riguardano l'aggiornamento nominale delle strutture di vertice del ruolo della Giunta regionale conseguente l'ultima riorganizzazione e che tali modifiche non variano nella sostanza il precedente provvedimento organizzativo;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

1. di esprimere intesa sulla modifica proposta al provvedimento organizzativo **allegato (allegato_A)** di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 1, l.r. 23/08;

2. di provvedere alla trasmissione della presente intesa alla Giunta regionale.

"Disciplina del sistema dei controlli interni"

INDICE

Titolo 1 Sistema dei controlli interni della Regione Piemonte

Paragrafo 1 Finalità, ambito di applicazione e tipologie di controllo

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Tipologie di controllo

Titolo 2 - Controlli di primo livello

Paragrafo 1 Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Art. 4 Finalità

Art. 5 Oggetto

Art. 6 Struttura competente

Paragrafo 2 Controllo preventivo di regolarità contabile

Art. 7 Finalità

Art. 8 Oggetto e modalità

Art. 9 Struttura competente

Paragrafo 3 Controllo di legittimità

Art. 10 Finalità

Art. 11 Oggetto e modalità

Art. 12 Struttura competente

Titolo 3 - Controlli di secondo livello

Paragrafo 1: Controllo successivo amministrativo

Art. 13 Finalità

Art. 14 Oggetto

Art. 15 Struttura competente

Art. 16 Campionamento

Art. 17 Norma transitoria

Paragrafo 2: Controllo di gestione

Art. 18 Finalità

Art. 19 Oggetto e modalità

Art. 20 Risultati del controllo di gestione

Art. 21 Struttura competente

Paragrafo 3: Controllo strategico

Art. 22 Finalità e oggetto

Art. 23 Modalità

Art. 24 Struttura competente

Paragrafo 4: Ciclo della performance e sistema di valutazione

Art. 25 Finalità

Art. 26 Oggetto

Art. 27 Struttura competente

Paragrafo 5: Controllo analogo

Art. 28 –Finalità

Art. 29 Modalità

Art. 30 Struttura competente

Titolo 4 Controlli di terzo livello

Paragrafo 1: Audit Interno

Art. 31 Funzione

Art. 32 Rapporto di collaborazione

Art. 33 Piano di Audit Interno

TITOLO 5 - Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Paragrafo 1 Finalità, oggetto e struttura competente

Art. 34 Finalità e oggetto

Art. 35 Struttura competente

TITOLO 6 Coordinamento dei controlli interni

Paragrafo 1 Comitato di coordinamento dei controlli interni

Art. 36 Finalità

Art. 37 Composizione e funzionamento

Titolo 1 Sistema dei controlli interni della Regione Piemonte

Paragrafo 1 Finalità, ambito di applicazione e tipologie di controllo

Art. 1 (Finalità)

1. Le presenti disposizioni disciplinano finalità, modalità, strumenti e procedure dei controlli interni diretti a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il sistema dei controlli interni si esplica nei confronti dell'azione dell'Amministrazione regionale, nonché nei confronti degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentali.

Art. 3 (Tipologie di controllo)

1. Il sistema dei controlli interni si articola in:

- a) controllo di regolarità amministrativa;
- b) controllo di regolarità contabile;
- c) controllo di legittimità;
- d) controllo di gestione;
- e) controllo strategico;
- f) valutazione delle prestazioni del personale;
- g) controllo analogo;
- h) audit interno;
- i) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. La Giunta, con propri provvedimenti, disciplina le modalità operative di svolgimento dei controlli di cui al comma 1.

Titolo 2 Controlli di primo livello

Paragrafo 1 Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Art. 4 (Finalità)

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa consiste nel verificare:

- a) il rispetto della normativa di riferimento;
- b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;
- c) la correttezza e regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;
- d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;
- e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto;
- f) l'imparzialità, con particolare riferimento all'individuazione dei contraenti e dei beneficiari;
- g) il rispetto del Piano della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione;
- h) il non aggravamento e rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- i) il rispetto delle garanzie di partecipazione, ove previste;

j) il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 5 (Oggetto)

1. Il controllo ha come oggetto le proposte di DGR che non siano meri atti di indirizzo politico, le proposte di DPGR e le determinazioni dirigenziali.

Art. 6 (Struttura competente)

1. Il controllo è attuato sulle proposte di DGR e DPGR con l'attestazione congiunta del direttore e dirigente sottoscrittori della proposta in ordine alla regolarità amministrativa della stessa, da inserire nel testo del provvedimento. In caso di motivata assenza della suddetta attestazione, l'Organo Politico può assumere il provvedimento, purché integrato da adeguata motivazione circa le ragioni che inducono a superare i rilievi formulati dalla struttura proponente.

2. La regolarità amministrativa della determinazione dirigenziale è attestata dal dirigente responsabile dell'adozione dell'atto, con apposita dichiarazione da inserire nel testo del provvedimento.

Paragrafo 2 Controllo preventivo di regolarità contabile

Art. 7 (Finalità)

1. Il Controllo preventivo di regolarità contabile consiste nel verificare:

- a) la corretta imputazione al capitolo di bilancio;
- b) la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo;
- c) l'esistenza del presupposto dal quale sorge l'obbligazione;
- d) la certezza che l'impegno di spesa regolarmente assunto assicuri la copertura agli oneri determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;
- e) la conformità alle norme fiscali;
- f) il rispetto delle norme nazionali e regionali di contabilità e dei relativi regolamenti regionali;
- g) l'eventuale registrazione dell'accertamento della correlata entrata;
- h) l'attestazione di copertura nel bilancio per le spese comportanti un impegno su più annualità;
- i) la corrispondenza dei requisiti del beneficiario a quelli riportati nell'atto che prevede la concessione di contributi, sovvenzioni, esenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici diretti e indiretti.

Art. 8 (Oggetto e modalità)

1. Il visto di regolarità contabile è omesso nel caso di atti di mero indirizzo politico, nonché di atti che non producono e non sono idonei a produrre, per la loro natura, effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. In tale situazione, il sottoscrittore del provvedimento (Direttore e/o Dirigente) deve riportarvi l'attestazione dell'assenza dei suddetti effetti. Su ogni altra tipologia di atti è obbligatorio il visto di regolarità contabile e/o un'apposita nota di accompagnamento.

2. Il controllo riguarda le proposte di Deliberazione della Giunta, di Decreti del Presidente della Giunta e Determinazioni Dirigenziali che hanno riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

3. Per i provvedimenti produttivi di soli effetti indiretti, cui non consegue l'immediato verificarsi dell'evento incidente sulla spesa o sull'entrata, non è necessaria l'acquisizione del visto di regolarità contabile. Il Dirigente proponente l'atto è comunque tenuto ad individuare, all'esito dell'istruttoria, i potenziali riflessi indiretti della proposta sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente e ad indicarli in un'apposita nota di accompagnamento alla proposta da inoltrare al Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, che dispone in tal modo degli elementi necessari per le valutazioni di competenza.

4. Per i provvedimenti produttivi di soli effetti indiretti, cui consegue l'immediato verificarsi dell'evento incidente sulla spesa o sull'entrata, è necessaria l'acquisizione del visto di regolarità contabile. Il Dirigente proponente l'atto è comunque tenuto ad individuare, all'esito dell'istruttoria, i potenziali riflessi indiretti della proposta sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente e ad indicarli in un'apposita nota di accompagnamento alla proposta da inoltrare al Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, che dispone in tal modo degli elementi necessari per le valutazioni di competenza.

5. Sui provvedimenti che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata, intesi come atti puntuali produttivi di effetti diretti sull'assetto economico-patrimoniale dell'ente, è obbligatorio il visto di regolarità contabile. Il visto di regolarità contabile è apposto sul testo della deliberazione.

6. La Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio appone il proprio visto corredato di data e sottoscrizione attestandone la regolarità contabile.

7. In caso di motivata assenza del suddetto visto sulle proposte di Deliberazioni della Giunta e di Decreti del Presidente della Giunta, l'Organo Politico può assumere il provvedimento, purché integrato da adeguata motivazione circa le ragioni che inducono a disattendervi; il testo della stessa Deliberazione della Giunta deve essere trasmesso al Collegio dei revisori dei conti.

8. La Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, tramite il soggetto a ciò delegato, una volta adottata la Deliberazione della Giunta priva di visto ma adeguatamente motivata, è tenuta, comunque ed in ogni caso, a firmare i relativi mandati di pagamento, dopo aver acquisito l'atto di impegno e di liquidazione della Direzione competente. Qualora la determinazione dirigenziale non presenti i requisiti di regolarità, il visto viene negato con motivazione e la Determinazione Dirigenziale è rimandata alla Direzione proponente.

Art. 9 (Struttura competente)

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di Deliberazione della Giunta e di Decreti del Presidente della Giunta, nonché sulle Determinazioni Dirigenziali, può essere delegato dal Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio a uno o più Responsabili dei Settori della medesima Direzione.

Paragrafo 3 Controllo di legittimità

Art. 10 (Finalità)

1. Il controllo di legittimità è un controllo giuridico finalizzato a garantire la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa a supporto della Giunta regionale e del suo Presidente. Ha natura collaborativa ed è rivolto altresì ad assicurare l'armonizzazione dell'attività amministrativa.

Art. 11 (Oggetto e modalità)

1. Il controllo è svolto sulle proposte di Deliberazione della Giunta non meri atti di indirizzo politico, già munite dell'attestazione di regolarità amministrativa e del visto di regolarità contabile e pervenute almeno 5 giorni lavorativi prima della predisposizione dell'Ordine del giorno della seduta di Giunta. L'esame delle proposte viene effettuato secondo l'ordine cronologico di arrivo alla competente Struttura organizzativa di cui all'art.

12. Con l'inserimento della proposta nell'Ordine del giorno il controllo di legittimità si considera concluso positivamente.

2. In caso di rilievi della struttura competente di cui all'art. 12, tali da non consentire l'iscrizione della proposta nell'Ordine del giorno, gli stessi verranno comunicati alla struttura proponente al più tardi nella stessa data di predisposizione dell'Ordine del giorno. Soltanto a seguito del superamento di tali rilievi, la proposta viene inserita nell'Ordine del giorno della prima seduta di Giunta utile.

3. L'inserimento di una proposta di Deliberazione della Giunta nell'Ordine del giorno senza il preventivo controllo di legittimità può essere richiesto soltanto in casi eccezionali di motivata urgenza.

4. Il controllo è svolto sulle proposte di Decreto del Presidente della Giunta già munite dell'attestazione di regolarità amministrativa e del visto di regolarità contabile. Con la trasmissione della proposta, da parte della competente Struttura organizzativa di cui all'art. 12 per la firma del Presidente, il controllo di legittimità si considera concluso positivamente. In caso di rilievi formulati dalla struttura competente di cui all'art. 12, la stessa provvede ad inviare alla struttura proponente una comunicazione in merito. Soltanto a seguito del superamento di tali rilievi, la proposta è sottoposta a cura del Settore Segreteria della Giunta alla firma del Presidente.

Art. 12 (Struttura competente).

1. Il controllo è svolto dal Responsabile del Settore Segreteria della Giunta regionale o da suoi delegati.

Titolo 3 - Controlli di secondo livello

Paragrafo 1 Controllo successivo amministrativo

Art. 13 (Finalità)

1. Il controllo di secondo livello amministrativo consiste nel verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza, sotto il profilo tecnico, degli atti e delle procedure di formazione degli stessi, con particolare riguardo al rispetto delle norme.
2. Il controllo è finalizzato all'attuazione di un processo di miglioramento continuo degli atti e dei procedimenti nonché alla eventuale modifica, annullamento o revoca degli atti.
3. Il controllo di secondo livello può avere ad oggetto anche la verifica, a campione e anche secondo la tecnica del cliente misterioso, dell'attuazione di quanto previsto dai provvedimenti.

Art. 14 (Oggetto)

1. Il controllo ha come oggetto le determinazioni dirigenziali.

Art. 15 (Struttura competente)

1. Il Controllo è svolto da apposita Struttura individuata dalla Giunta nell'ambito della Direzione della Giunta regionale.
2. La Struttura può essere incaricata altresì di effettuare verifiche sulle attività di controllo di competenza delle singole direzioni (ad es. verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà art. 71 D.P.R. 445/2000 ecc.)

Art. 16 (Campionamento)

1. È svolto di norma a campione mediante estrazione casuale con l'eventuale supporto di procedure informatiche.

Art. 17 (Norma transitoria)

1. Nelle more dell'istituzione della Struttura di cui all'art. 15, il controllo è svolto dal responsabile della Direzione della Giunta regionale che si avvale di personale appositamente dedicato ad esso.
2. Qualora siano selezionate determinazioni dirigenziali del responsabile della direzione suddetta, il controllo è effettuato dal responsabile della Struttura Trasparenza e Anticorruzione, anche avvalendosi del personale suddetto.

Paragrafo 2 Controllo di gestione

Art. 18 (Finalità)

1. Il Controllo di gestione:
 - a) è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e a valutare la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche attraverso interventi di correzione;
 - b) supporta la programmazione finanziaria, che costituisce presupposto indispensabile al raggiungimento degli obiettivi programmati;
 - c) cura la sintesi dei risultati di gestione mediante periodici report interni.

Art. 19 (Oggetto e modalità)

1. Sono oggetto del Controllo di gestione:

- a) la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'Ente;
- b) analisi e reporting di monitoraggio dei dati del bilancio regionale nel corso della gestione finanziaria;
- c) la reportistica relativa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori regionali in conformità con le disposizioni contenute nel Sistema di valutazione delle prestazioni dei Direttori del ruolo della Giunta regionale, approvato con provvedimento della Giunta regionale;
- d) il supporto all'attività dell'Organismo indipendente di valutazione O.I.V. su richiesta di esso, con particolare riferimento alla proposta di valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei Direttori;
- e) l'elaborazione di relazioni periodiche e comunque ogni qual volta vengano richieste dagli Organi Istituzionali o dalle Direzioni, riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi o progetti.

2. I risultati dell'azione amministrativa sono inoltre rilevati anche mediante la predisposizione del Bilancio sociale.

3. Il controllo di gestione assume quali parametri di riferimento gli atti di pianificazione e programmazione dell'Ente e, in particolare:

- a) il Bilancio finanziario;
- b) il Documento tecnico di accompagnamento (art. 39, comma 10 D.Lgs. 118/11);
- c) il Documento di economia e finanza (DEFER);
- d) il Piano degli Obiettivi.

4. La verifica di efficienza, efficacia ed economicità, con particolare riguardo all'analisi dei costi/benefici dell'azione amministrativa, può essere effettuata con riferimento a particolari esigenze emerse in relazione a specifici interventi, progetti ed attività, a richiesta di ciascun Direttore dell'Ente.

5. Nell'ambito del Controllo di gestione, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione, come previsto nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, di cui all'all. 4/1 del medesimo decreto legislativo. Esso è redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al Bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al Rendiconto della gestione, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria.

6. Oltre agli indicatori previsti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio potrà determinare ulteriori indicatori di quantità di efficienza e di efficacia.

7. Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio viene predisposto dal Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie ed approvato dalla Giunta regionale

entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione e dall'approvazione del Rendiconto e comunicato al Consiglio.

8. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione «Amministrazione trasparente».

Art. 20 (Risultati del controllo di gestione)

1. La verifica sull'andamento complessivo delle attività gestionali e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati si svolge con cadenza almeno semestrale.

2. Il Responsabile del Settore acquisizione e controllo delle risorse finanziarie trasmette la relazione alla Giunta regionale, al Collegio dei revisori dei conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai Direttori regionali.

3. La relazione deve contenere i risultati delle verifiche e le azioni di miglioramento da porre in essere e, in particolare, i seguenti elementi:

a) analisi del grado di realizzazione degli obiettivi, secondo le previsioni del Piano degli Obiettivi e nel rispetto degli indicatori di qualità e quantità, evidenziandone eventuali scostamenti;

b) stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate, per la parte economico-finanziaria, rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni;

c) verifica per le attività più significative dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi e delle eventuali entrate.

4. Ad esito dell'attività di Controllo di gestione possono essere emessi pareri, proposte, valutazioni e relazioni agli Amministratori, ai Dirigenti ed al Collegio dei revisori dei conti dirette ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire una responsabilizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 21 (Struttura competente)

Il controllo di gestione è presidiato dal Settore acquisizione e controllo delle risorse finanziarie incardinato presso la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio.

Paragrafo 3: Controllo strategico

Art. 22 (Finalità e oggetto)

1. La funzione di Controllo strategico, partendo dall'analisi del contesto di riferimento di specifici ambiti in cui la Regione opera e della sua evoluzione nel tempo, ed attraverso il controllo dell'attuazione delle priorità strategiche di legislatura, monitora la congruenza fra quest'ultimi e i risultati conseguiti.

2. L'analisi di contesto consente, previa l'individuazione di indicatori rappresentativi delle condizioni e dei fenomeni su cui si intende incidere ed il relativo monitoraggio, la valutazione dell'impatto delle politiche poste in essere.

3. Il controllo dell'attuazione delle priorità strategiche, è volto ad individuare eventuali scostamenti tra obiettivi strategici prefissati e i risultati conseguiti, evidenziandone cause e responsabilità e predisponendo gli idonei interventi correttivi.

4. Il Controllo strategico mira a valutare altresì il contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici regionali dei soggetti appartenenti al gruppo Regione Piemonte.

Art. 23 (Modalità)

1. La funzione di Controllo strategico è esercitata mediante un complesso di strumenti che vanno dall'analisi di contesto, alla programmazione fino alla verifica sul conseguimento degli obiettivi di legislatura ed alla valutazione dell'efficacia dell'azione regionale.

2. Il Controllo strategico si avvale di indicatori di contesto individuati nel set di informazioni statistiche già rilevate dall'Ente o da soggetti terzi. A tale scopo, la struttura deputata al Controllo Strategico può avvalersi di enti strumentali dell'ente per l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi di informazioni statistiche volte a consentire l'esercizio della funzione di Controllo strategico.

Art. 24 (Struttura competente)

1. Il Controllo strategico è coordinato dalla Direzione della Giunta regionale con il supporto delle Direzioni competenti in materia di Risorse Finanziarie e programmazione, Controllo di Gestione, Rapporti con le società partecipate, e di tutte le articolazioni organizzative cui spetta la programmazione e l'attuazione delle politiche regionali.

Paragrafo 4 Ciclo della performance e sistema di valutazione

Art. 25 (Finalità)

1. Finalità del ciclo della performance è incrementare costantemente l'efficacia dell'azione della Regione, focalizzandola verso gli obiettivi individuati e ricercando il miglioramento continuo delle performance organizzative ed individuali, secondo modalità condivise tra organi di indirizzo politico e struttura organizzativa dell'ente.

Art. 26 (Oggetto)

1. Il sistema di valutazione della performance ricomprende il ciclo pianificazione-programmazione controllo-valutazione e gli strumenti su cui tale ciclo è fondato. Gli atti di riferimento ai fini del ciclo della performance sono:

- a) programma di legislatura;
- b) Documento di economia e finanza Regionale (DEFER);
- c) Obiettivi dei Direttori Regionali;
- d) Piano di lavoro, contenente gli obiettivi attribuiti ai dirigenti ed alle strutture organizzative dell'ente;
- e) Metodologie di valutazione delle prestazioni dei Direttori, dei Dirigenti e del personale appartenente alle categorie;

f) Provvedimento organizzativo relativo al funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione O.I.V. Relazioni per la rendicontazione degli obiettivi dei Direttori e rendicontazione obiettivi piani di lavoro;

g) Valutazioni delle prestazioni dei direttori, dei dirigenti e del personale delle categorie.

2. Nell'ambito del ciclo della Performance, i sistemi di valutazione di direttori, dirigenti e personale delle categorie sono improntati alla valorizzazione del diverso contributo individuale -ciascuno con il proprio ruolo- al raggiungimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, alla valorizzazione della qualità della prestazione individuale, alla coerenza metodologica tra le diverse metodologie di valutazione e remunerazione incentivante.

Art. 27 (Struttura competente)

1. Il presidio delle metodologie di valutazione di Direttori, Dirigenti e personale delle categorie è attribuito alla Direzione della Giunta regionale.

2. La valutazione dei Direttori è effettuata, sulla base di apposita metodologia adottata dalla Giunta regionale, dalla Giunta medesima con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione e della Direzione della Giunta regionale.

3. La valutazione dei Dirigenti è effettuata dai Direttori, sulla base di una metodologia adottata dalla Giunta Regionale.

4. Le metodologie di valutazione devono tenere in debito conto tanto il conseguimento dei risultati organizzativi ed individuali, quanto la qualità della performance individuale.

Paragrafo 5 Controllo analogo

Art. 28 (Finalità)

1. Il controllo analogo degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentali è diretto prioritariamente a verificare la conformità dell'azione e dell'organizzazione dell'organismo controllato alle direttive dell'ente controllante/affidante.

Art. 29 (Modalità)

1. Le finalità del controllo analogo sono perseguite attraverso l'emanazione di indirizzi e direttive regionali nonché attraverso il vaglio delle decisioni più rilevanti assunte dall'organismo in house i cui organi di amministrazione non dispongono di rilevanti poteri gestionali conseguendone che tutte le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo della Regione. Il controllo analogo è esercitato altresì attraverso le previsioni indicate nelle fonti regolative del rapporto societario (Statuto e Patti Parasociali).

Art. 30 (Struttura competente)

1. Fermo restando il ruolo della Giunta regionale nell'adozione degli atti di indirizzo, all'esercizio del controllo analogo partecipano le Direzioni cui sono intestate funzioni generali in materia di organizzazione dell'ente, affari Istituzionali, risorse finanziarie e

bilancio, nonché le singole direzioni committenti per quanto riguarda i singoli specifici affidamenti.

2. Sede consultiva e di raccordo fra le diverse competenze e materie sopra richiamate per lo svolgimento del controllo analogo è il Comitato interno sul controllo analogo costituito con apposito provvedimento.

Titolo 4 - Controlli di terzo livello

Paragrafo 1 Audit Interno

Art. 31 (Funzione)

1. La funzione di Audit Interno della Regione Piemonte è esercitata dal Settore Audit Interno.

2. Il Settore Audit Interno svolge un controllo di terzo livello fornendo valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo sistema di controllo interno nonché sulla gestione dei rischi.

3. La funzione di Audit Interno è esercitata mediante analisi, valutazioni e raccomandazioni in merito all'effettivo funzionamento dei processi di controllo interno avendo quale riferimento la legislazione vigente e le migliori prassi nazionali ed internazionali in materia di controllo interno e di Audit Interno.

4. La funzione di Audit Interno non si estende alle attività riferite al Consiglio Regionale (ex art. 70 dello Statuto regionale), al Sistema Sanitario Regionale, alle Società Partecipate dalla Regione Piemonte ad eccezione di quelle in house.

Art. 32 (Rapporto di collaborazione)

1. Le Direzioni e/o i Settori regionali auditati sono chiamati a collaborare con le attività della funzione di audit attraverso:

a) la messa a disposizione nei tempi concordati dei dati e delle informazioni richieste, su supporto cartaceo e/o informatico, anche in occasione di interviste;

b) l'elaborazione tempestiva di commenti e/o di azioni migliorative in risposta ai rilievi e suggerimenti elaborati dalla funzione di audit interno;

c) l'informativa in merito a riorganizzazioni e progetti speciali che comportino un cambiamento nel profilo dei rischi e del sistema di controllo interno a livello di intera organizzazione, di Direzione e di Settore.

Art. 33 (Piano di Audit Interno)

1. Il Settore Audit Interno predispose il progetto di Piano triennale di Audit Interno da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

TITOLO 5 - Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Paragrafo 1 Finalità, oggetto e struttura competente

Art. 34 (Finalità e oggetto)

1. Il Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione è esercitato in attuazione della normativa nazionale in materia e delle disposizioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte.

Art. 35 (Struttura competente)

1. Il controllo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è esercitato dal competente Settore regionale "Trasparenza ed Anticorruzione", secondo le modalità previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte. I direttori ed i dirigenti regionali collaborano con il Settore "Trasparenza ed Anticorruzione" ai fini del controllo.

TITOLO 6: Coordinamento dei controlli interni

Paragrafo 1 – Comitato di coordinamento dei controlli interni

Art. 36 - Finalità

1. È istituito il Comitato sui Controlli Interni, con compiti di:

- a) coordinamento dell'esercizio dei controlli disciplinati dalle presenti disposizioni, al fine di evitare ridondanze amministrative;
- b) definizione di indirizzi, linee guida e circolari per l'attuazione dei controlli;
- c) validazione preventiva delle metodologie e procedure -adottate da ciascuna direzione competente- per l'effettuazione dei controlli;
- d) definizione degli indirizzi, anche sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, in merito ai controlli preventivi e successivi da effettuarsi, perseguendo la massima efficacia dei controlli stessi;
- e) redazione di una relazione annuale, da inviare al Consiglio ed alla Giunta Regionale e da pubblicare nella sezione Trasparenza del sito web regionale, sugli esiti dei controlli effettuati;
- f) presidio della redazione della relazione annuale per la Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati;
- g) altre competenze specifiche previste dalle procedure che potranno essere adottate per regolare le modalità operative di attuazione di ciascuna forma di controllo.

Art. 37 (Composizione e funzionamento)

1. Il Comitato è composto dai responsabili o loro delegati della:

- a) Direzione della Giunta regionale, con funzioni di coordinamento;

b) Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;

c) Settore Audit Interno;

d) Settore Trasparenza e Anticorruzione;

2. Supportano le attività del Comitato le strutture di seguito indicate:

a) Settore Segreteria della Giunta regionale della Direzione della Giunta regionale;

b) Settore Ragioneria della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio.

3. Il Comitato può richiedere, ove lo ritenga opportuno, la partecipazione alle sue riunioni dei responsabili delle strutture regionali competenti nelle materie oggetto di esame.

4. Il Comitato si riunisce almeno 2 volte l'anno, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Dell'attività del Comitato vengono informati la Giunta Regionale, il Comitato di Coordinamento della Giunta regionale ed i dirigenti regionali.